

CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI CONNESSI DEL CCN DEI
COMUNI DEI NAVIGLI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2024

TRA

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli, con sede legale in Albairate (MI), in seguito denominato “CCN” rappresentato dal dott. Christian Migliorati nella qualità di legale rappresentante a norma dell’articolo 34 dello Statuto del CCN ed in base alla delibera di Consiglio di Amministrazione n 4 del 19.05.2016,

E

■, con sede legale in ... codice fiscale e partita IVA ..., in seguito denominata “Cassiere” rappresentata da ..., nato a ..., il ..., codice fiscale ..., domiciliato per la carica presso ..., nella qualità di ...,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Affidamento del servizio

1. A ■ è affidato il servizio di cassa del CCN; costituiscono obblighi per il Cassiere le previsioni di cui alla presente Convenzione, al Disciplinare della gara aggiudicata il ■ ed agli altri allegati di quest’ultimo.
2. Il servizio di cassa viene svolto dall’Aggiudicatario presso i suoi Uffici siti in ■, nei giorni feriali negli orari di sportello osservato nei confronti della clientela.
3. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 3, viene svolto in conformità alla legge, allo Statuto e ai patti di cui alla presente convenzione.
4. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art 213 DLgs 267 / 2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare, verrà introdotto, entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente convenzione, pena risoluzione della convenzione stessa e con riserva del CCN di richiesta ulteriori danni:
 - un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea;
 - un sistema di pagamenti diretti on line da parte degli utenti, cui si accederà tramite il sito internet del CCN.
5. L’esercizio finanziario del CCN ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del CCN e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al CCN medesimo e dallo stesso ordinate, con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, il servizio ha per oggetto, altresì, l’amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 10.
2. Tutte le somme che, con le modalità specificate nei seguenti articoli, il Cassiere incasserà e pagherà per conto del CCN saranno rispettivamente accreditate ed addebitate in un apposito conto corrente fruttifero intestato al CCN.
3. Il cassiere opera senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del CCN ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
La gestione comporta quanto segue:
4. Servizio di emissione SDD a seguito dell’invio del flusso SDD da parte del CCN secondo il tracciato interbancario, rendicontazione esiti SDD non andati a buon fine in formato elettronico secondo tracciato interbancario.
5. Servizio di emissione MAV, a seguito della richiesta del CCN è messo a disposizione un lotto di numeri MAV, che il CCN assocerà ai propri utenti ed invierà il flusso MAV secondo il tracciato interbancario, rendicontazione dei pagamenti MAV in formato elettronico secondo tracciato interbancario.

Art. 3 - Durata della convenzione e variazioni di volume di attività

1. Il periodo di validità della presente convenzione, e quindi di svolgimento del servizio, coincide con il quadriennio decorrente dal 01.01.2021 ed in scadenza il 31.12.2024. L'Aggiudicatario, successivamente alla scadenza della convenzione, si impegna ad incassare, ed a riversare immediatamente sul conto che CCN indicherà, le somme versate dagli utenti di CCN in relazione a fatture, avvisi di pagamento e simili, emessi da CCN stesso prima della scadenza.

2. Nel caso di trasformazione del CCN da Azienda Speciale in società ex art.115 Dlgs 267 / 2000, il CCN si riserva la facoltà di sciogliere la Convenzione, senza che l'Aggiudicatario abbia alcunché a pretendere, con un preavviso di 4 (quattro mesi); in questo periodo l'affidamento proseguirà alle condizioni di assegnazione come da gara.

3. In caso di scioglimento, fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni afferenti il CCN:

- nel caso di ingresso, all'interno del CCN, di altri Comuni e / o di altre aziende il presente affidamento prosegue alle stesse condizioni nei limiti del 20% in aumento dei volumi come da tabella di cui al § 3 del Disciplinare di gara; in caso di incremento oltre il 20%, il presente affidamento comunque prosegue, a condizioni economiche da ridefinirsi concordemente;

- nel caso di trasformazione di CCN in altro soggetto giuridico, gli obblighi ed i diritti di cui alla presente convenzione proseguiranno per la medesima durata ed alle medesime condizioni previste dalla presente convenzione.

4. L'importo contrattuale di euro ■■■, individuato in relazione alle quantità di cui al § 3 del Disciplinare di gara ed ai ribassi offerti in sede di gara rispetto ai prezzi unitari di cui all'Allegato 4 al Disciplinare di gara, deve intendersi del tutto indicativo e non impegnativo per il CCN con riferimento a dette quantità.

Art. 4 - Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di riscossione (reversali) emessi dal CCN su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Generale; in assenza di quest'ultimo, si apporrà la firma del Presidente; in mancanza, del Vicepresidente.

2. A fronte di ogni incasso il Cassiere genera un ordinativo di incasso, numerato in ordine cronologico per esercizio finanziario. Tali incassi sono segnalati al CCN stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione sollecitamente e, comunque, entro la fine di ogni mese.

3. Il Cassiere accetta, anche senza autorizzazione del CCN, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del CCN stesso, accreditandole sul conto corrente fruttifero di cassa.

4. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Cassiere contro rilascio di apposita ricevuta.

Art. 5 - Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base ad ordini di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dal CCN su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Direttore Generale; in assenza di quest'ultimo, si apporrà la firma del Presidente; in mancanza, del Vicepresidente.

2. L'effettuazione dei pagamenti ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dal CCN.

3. I mandati di pagamento devono contenere:

- la denominazione del CCN;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto;
- l'ammontare della somma – in cifre e in lettere – da pagare;
- la causale del pagamento;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione.

4. Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di

cui all'art 159 DLgs 267 / 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Saranno successivamente emessi dal CCN gli ordinativi a copertura di dette spese.

5. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

6. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al CCN unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

7. Su richiesta del CCN, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Art. 6 - Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti

1. I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti delle effettive giacenze di cassa. Il Cassiere estinguerà anche i mandati emessi dal CCN in eccedenza rispetto al suddetto limite delle giacenze alle condizioni di seguito indicate e per importi massimi pari a **cinque dodicesimi** delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente.

Art. 7 - Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) sono trasmessi dal CCN al Cassiere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta, di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per il CCN. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

2. Il CCN, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

3. Il CCN trasmette al Cassiere ogni bilancio di esercizio approvato e correlata visura CCIAA in corso di validità.

4. Nel corso dell'esercizio finanziario, il CCN trasmette al Cassiere le deliberazioni relative al bilancio d'esercizio per la determinazione dei limiti dell'anticipazione di cassa.

Art. 8 - Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

1. Il Cassiere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2. Il Cassiere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con periodicità trimestrale, l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

Art. 9 - Verifiche ed ispezioni

1. Il CCN e l'organo di revisione del CCN medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt 223 e 224 DLgs 267 / 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della cassa.

Art. 10 - Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione, i titoli ed i valori di proprietà del CCN senza alcun onere a carico del CCN.
2. Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del CCN.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le disposizioni emesse dal CCN firmate dal Direttore Generale; in assenza di quest'ultimo, si apporrà la firma del Presidente; in mancanza, del Vicepresidente.

Art. 11 - Corrispettivo e spese di gestione

Per il servizio di cui alla presente convenzione saranno osservate le seguenti condizioni:

Tasso debitore in termini di spread applicato su anticipazione di cassa in caso di insufficienti giacenze (spread su tasso BCE Euribor 3 mesi) – con liquidazione trimestrale degli interessi:

...% (in cifre); ... (in lettere), individuato in relazione al ribasso offerto in gara;

Tasso creditore sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi - (spread su tasso BCE Euribor 3 mesi)

Liquidazione trimestrale degli interessi

0,05% (in cifre); zero virgola zero cinque per cento (in lettere), valore fisso non soggetto a variazioni in sede di gara;

Costo presentazione SDD (costo per singolo effetto presentato)

€ ... (in cifre); Euro ... (in lettere), individuato in relazione al ribasso offerto in gara;

Costo rendicontazione insoluti SDD (costo per singolo effetto rendicontato)

€ 0 (in cifre); Euro zero (in lettere), valore fisso non soggetto a variazioni in sede di gara;

Costo presentazione MAV (costo per singolo effetto presentato)

€ ... (in cifre); Euro ... (in lettere), individuato in relazione al ribasso offerto in gara;

Costo rendicontazione MAV (costo per singolo effetto rendicontato)

€ 0 (in cifre); Euro zero (in lettere), valore fisso non soggetto a variazioni in sede di gara.

Il rimborso al Cassiere delle spese postali, degli oneri fiscali, nonché qualsiasi altra spesa viva ha luogo con periodicità mensile.

Art. 12 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di cassa

1. Il Cassiere non è tenuto a prestare cauzione per l'espletamento del servizio di cassa. A norma dell'art 211 DLgs 267 / 2000 il Cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del CCN, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

Art. 13 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 15 - Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il CCN e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Albairate, ...

Per il Consorzio dei Comuni dei Navigli
Il Direttore Generale

Dott. Christian Migliorati

Per 
